VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 luglio 2018 in Modena,

tra

l'Azienda BPER Banca. S.p.A. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, "BPER") e in nome e per conto delle aziende coinvolte, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Corni, Stefano Verdi, Andrea Prandi, Roberto Testoni, Barbara Cavani, Anna Lisa Bassoli, Silvia Parmeggiani, Rosario Cancro, Fabio Luppi e Gabriele Arioli

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA SINFUB

premesso che

- in data 15 dicembre 2017 le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo in materia di pendolarismo ordinario;
- le assemblee dei lavoratori hanno successivamente approvato la predetta ipotesi di accordo la quale è pertanto entrata in vigore dal mese di gennaio 2018;
- all'articolo 7, lettera c) del menzionato accordo è stabilito che "Coloro i quali sono attualmente beneficiari delle previsioni degli accordi 15/09/2012, 17/12/2014 e 14/08/2015 percepiranno l'indennità di pendolarismo ordinario dalla data di cessazione delle relative provvidenze per un periodo di 24 mesi, purché rientrante nelle condizioni di cui al presente accordo";
- agli articoli 17, lett. b1) e b2) dell'accordo 15 settembre 2012; 28, lettere b1) e b2) dell'accordo 17 dicembre 2014 e 25, punto 2), lettere b1) e b2) dell'accordo 14 agosto 2015, in relazione alla mobilità non giornaliera, è previsto, tra l'altro, che "Qualora l'interessato venga assegnato ad almeno 50 km di distanza dal luogo di residenza e decida di usufruire di un alloggio, l'azienda si farà carico, in prima istanza, di una proposta a proprio intero carico. Ove il dipendente preferisca individuare autonomamente un alloggio di proprio gradimento, l'azienda si rende disponibile a stipulare direttamente il relativo contratto e se ne assumerà gli oneri secondo i seguenti limiti mensili:

| | €/mensili |
|-----------------------|-----------|
| Dirigenti – QD4 – QD3 | 1.300 |
| QD2 - QD1 | 1.100 |
| Aree Professionali | 900 |

In entrambi i casi qualora il canone di affitto sia inferiore ai limiti di cui sopra la differenza sarà convertita in indennità giornaliera, sulla base di 20 giorni lavorativi mensili, e riconosciuta all'interessato in base ai giorni di effettiva presenza.

Per personale appartenente alle Aree professionali che decidesse di trasferire il proprio nucleo familiare si applicherà il trattamento per i QD1 e QD2 di cui sopra";

le parti si sono incontrate in data odierna per individuare le soluzioni più opportune al fine di agevolare:

i lavoratori nei confronti dei quali vengano a cessare i trattamenti previsti dalle normative di cui al precedente alinea, che intendano comunque mantenere la disponibilità dell'alloggio il cui contratto di locazione stipulato sia precedentemente dall' stato

PER Banca e le aziende del Gruppo

Unità Sindacale Falcri - Silcea Sinful

Fabi

- Azienda, per gli ulteriori 24 mesi in cui è garantito loro il trattamento da pendolarismo ordinario di cui all'art. 7 lettera c) dell'accordo 15 dicembre 2017;
- più in generale, i lavoratori destinatari dell'accordo 15 dicembre 2017 e dell'accordo 19 gennaio 2018 (art. 16, Lettera a), a2) che, a seguito di trasferimento, in luogo dello spostamento quotidiano fra dimora abituale e sede lavorativa optino per il trasferimento della dimora medesima;

si è convenuto quanto segue

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Interpretazione Art. 7, lettera c), accordo 15 dicembre 2017

Coloro nei confronti dei quali vengano a cessare le previsioni degli articoli 17, lett. b1) e b2) dell'accordo 15 settembre 2012: 28, lettere B1) e b2) dell'accordo 17 dicembre 2014 e 25, punto 2), lettere b1) e b2) dell'accordo 14 agosto 2015, che, trovandosi nella fattispecie di cui all'art. 7, lettera c), accordo 15 dicembre 2017 sono destinatari dell'indennità di pendolarismo ordinario dalla data di cessazione delle relative provvidenze per un periodo di 24 mesi, in luogo della percezione del suddetto trattamento nelle modalità previste dall'accordo 15/12/2017 hanno la facoltà di optare per una delle soluzioni di seguito rappresentate:

- qualora la somma mensile loro spettante per i restanti 24 mesi a titolo di pendolarismo ordinario sia capiente rispetto al canone dell'alloggio il cui contratto di affitto l'Azienda si renda disponibile a stipulare, potranno richiedere all'Azienda di sottoscrivere il relativo contratto (o proseguire nel medesimo contratto eventualmente in essere per la corrispondente durata) con assunzione dei connessi oneri; l'eventuale differenza tra la somma spettante a titolo di pendolarismo ordinario e il canone di affitto sarà convertita in indennità giornaliera, sulla base di 20 giorni lavorativi mensili, e riconosciuta all'interessato in base ai giorni di effettiva presenza;
- qualora la somma mensile loro spettante per i restanti 24 mesi a titolo di pendolarismo ordinario non sia capiente rispetto al canone dell'alloggio, essa potrà essere utilizzata per il pagamento del canone previsto dal contratto di affitto, che verrà stipulato dall'Azienda secondo la più adeguata modalità tecnica; la parte di canone eccedente il contributo pendolarismo, oltre che le utenze e le spese condominiali, rimarranno comunque a carico del dipendente.

Analoga opzione potrà essere effettuata dai lavoratori di cui alla lettera b) dell'ultimo alinea delle premesse alla presente intesa, limitatamente al periodo in cui saranno destinatari di uno dei trattamenti di cui al presente accordo, al termine del quale i medesimi lavoratori dovranno provvedere integralmente a proprie spese, ferma restando la necessaria disponibilità dei locatori.

Le Organizzazioni Sindacali (anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate) **FABI** UNITÁ' SINDACALE FALCRI-SILCEA - SINFUB &

BPER Banca e le aziende del Gruppo

Fabi